

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23297 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 15/07/2026

*Oggetto: evasione/elusione
fiscale - operazioni inesistenti
- società cartiera - estinzione*

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17454/2021 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– *ricorrente* –

Contro

NAPOLI ROSARIA, LAUS FILIPPO, DELLA CALCE ROBERTO, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Oreste Cantillo (Pec: orestecantillo@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, lungotevere dei Mellini 17;

– *controrricorrenti* –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.6513/2/2020 depositata il 22 dicembre 2020, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 2545/9/2019 che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto da Rosaria Napoli, Roberto Della Calce e Filippo Laus.

2. Oggetto del giudizio era l'avviso di accertamento n. TF9030607165/2016 per l'anno 2011 con il quale l'Amministrazione finanziaria, sulla base di processo verbale di contestazione, contestava ai contribuenti di aver posto in essere attraverso la società "cartiera" Light S.r.l., operativa dal 2008 sino alla cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta il 10.10.2012, operazioni inesistenti in relazione alla compravendita di autovetture.

Essi venivano individuati a seguito di accertamento ex art.39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n.600/1973 come ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratori, anche di fatto della società, e Rosaria Napoli anche quale amministratrice di diritto e socia unica, e tutti erano ritenuti responsabili del mancato pagamento delle imposte da parte della stessa.

3. Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari, accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo che gli atti notificati alla società estinta prima del 13.12.2014 impedissero di applicare l'art.28 del d.lgs. n.175/14, non avendo la norma efficacia retroattiva, e concludeva che i contribuenti non potevano essere considerati responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e 2495 cod. civ. dei debiti verso l'erario della società.

4. Il giudice d'appello confermava tale decisione e, avverso la sentenza di secondo grado, propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi di ricorso, cui replicano i contribuenti con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il via preliminare, il Collegio osserva che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dai controricorrenti, può essere scrutinata solo unitamente alla disamina delle singole censure.

2. Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia ricorrente prospetta la violazione dell'art. 2495 cod. civ. dell'art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 per aver il giudice ritenuto che, in conseguenza della estin-

zione della società e della cessazione dei poteri rappresentativi dei liquidatori e degli amministratori, sarebbe venuto a mancare qualsivoglia soggetto tenuto a rispondere dei debiti sociali.

2.1. Il Collegio ritiene che il motivo non è inammissibile per difetto di autosufficienza come eccepito in controricorso, dal momento che l'avviso impugnato è parzialmente riprodotto in ricorso dall'Agenzia per la parte che interessa la doglianza.

3. Con il secondo motivo, ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia ricorrente prospetta la violazione degli artt. 36, d.P.R. 602/1973, e 7, d.lgs. n.602/1973, con riferimento alla statuizione della CTR circa la posizione di Roberto Della Calce e Filippo Laus indicati dall'Ufficio quali ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratori di fatto della società.

3.1. Anche la censura suddetta è ammissibile, poiché specifica e censura non in fatto, ma in diritto la succinta *ratio decidendi* espressa dal giudice.

4. I due motivi, interconnessi e di trattazione congiunta, sono fondati.

Il primo mezzo di impugnazione va accolto proprio alla luce delle porzioni dell'avviso riprodotte nel corpo della censura, dalle quali si evince che l'avviso di accertamento è stato notificato a Rosaria Napoli in qualità di legale rappresentante dal 29.6.2011 al 10.10.2012 della Light S.r.l. e di socia unica della società cancellata, nonché a Roberto Della Calce e Filippo Laus, quali ideatori del sistema evasivo/elusivo realizzato ai fini della detrazione dell'IVA attraverso la società in operazioni contestate come inesistenti.

Pertanto, la posizione dei contribuenti è stata attinta non quali meri soci della Light S.r.l., ed è inconferente il ragionamento sull'art.28 del

d.lgs. n.175/14 posto dal giudice d'appello a base della propria decisione. Infatti, le persone fisiche sono destinatarie dell'avviso, rispettivamente, da un lato n.q. di legale rappresentante, oltre che socia unica di una società finalizzata a realizzare frodi fiscali carosello e, dall'altro, n.q. di ideatori di tale sistema evasivo/elusivo.

Perciò, in conseguenza del mero fatto della cancellazione della società, non è estinta l'obbligazione tributaria di cui sono chiamati a rispondere sulla base dell'atto impugnato. Come si legge a p.14 ricorso, *«In casi consimili opera il principio secondo cui la persona giuridica deve considerarsi in quanto tale una mera fictio, ossia un veicolo creato nell'interesse esclusivo delle persone fisiche che la partecipano quali esclusive beneficiarie del sistema fraudatorio, come avviene nel caso di responsabilità sanzionatoria a termini dell'art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, ove non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (Cass., 3 marzo 2021, n.5776; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. VI, 18 aprile 2019, n. 10975; Cass.,Sez. V, 28 agosto 2013, n. 19716)»*.

Siffatte contestazioni sono presenti sin dall'avviso di accertamento impugnato riprodotto (cfr. p.8 avviso di accertamento riportato a p.18 ricorso per Cassazione) e perciò il giudice del rinvio terrà conto che l'amministratrice e socia unica Rosaria Napoli è chiamata a rispondere anche a tale titolo, oltre che ai sensi dell'art.2495 cod. civ. come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n.3625 del 2025, in relazione al debito tributario della società cartiera estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese.

5. E' fondato anche il secondo mezzo di impugnazione, poiché la succinta motivazione del giudice d'appello non ragiona sulla qualità di amministratori di fatto ed autori della violazione dei resistenti.

Secondo la contestazione dell'Agenzia, essi sarebbero gli ideatori del sistema evasivo/elusivo perpetrato in frode carosello attraverso (anche) la cartiera Light S.r.l., poi cancellata dal registro delle imprese, parte di un imponente meccanismo frodatorio fiscale, ma su tale profilo di contestazione e prospettazione presente negli atti impositivi la Commissione tributaria non si pronuncia neppure.

6. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti e per provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per i profili accolti e per provvedere sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026

La Presidente

Giulia Iofrida